


REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO



SOMMARIO

	_
PREMESSA	.3
ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 PRINCIPI E DEFINIZIONI	.6
ART.3 SOGGETTI INTERESSATI E ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	.8
ART.4 METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E BUONE REGOLE	.9
ART.5 MATERIALI DA AVVIARE A COMPOSTAGGIO E MATERIALI DA EVITARE	14
ART.6 MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	16.
ART. 7 IMPIEGO DEL COMPOST	17
ART.8 RIDUZIONE PERCENTUALE SULLA TASSA RIFIUTI E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ	17
ART. 9 CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI UTILIZZATI I	NEI 19
ART. 10 SANZIONI	19
ART.11 ALTRE DISPOSIZIONI	19
ART.12 APPLICAZIONE	
ALLEGATO. 1 ISTANZA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA	21
ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONTRATTO	24
ALLEGATO, 3 ISTANZA AVVIO AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	



PREMESSA

Il presente regolamento esamina le modalità e le metodologie applicative per il trattamento (compostaggio) della sostanza organica derivante dai rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere la pratica del compostaggio domestico ai fini della riduzione dei rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta. Tale pratica è incentivata attraverso la fornitura di compostiere domestiche (composter).

La strategia europea sui rifiuti stabilisce una preferenza per le diverse scelte di gestione dei rifiuti che, nell'ordine, sono: «riduzione nella produzione dei rifiuti, riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico e smaltimento». Questa gerarchia è basata sugli effetti che ciascuna opzione ha sull'ambiente ed ha come riferimento l'obiettivo generale della sostenibilità.

Per migliorare la gestione integrata dei rifiuti e contribuire ad una maggiore sostenibilità ambientale è necessario che le pratiche di gestione dei rifiuti si adeguino per garantire sia la loro riduzione che il loro riutilizzo/riciclaggio, al fine di evitare che, come attualmente ancora accade nei Paesi più industrializzati, la maggiore quantità di rifiuti prodotti venga conferita in discarica.

Tutti i cittadini sono tenuti, a norma di Legge, a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti attivate sul territorio comunale in cui vivono.


Il compostaggio domestico è praticabile esclusivamente dagli utenti che hanno la disponibilità di aree esterne (orti o giardini) ove collocare il composter per la raccolta dell'umido.

Il compostaggio domestico può svolgere un'azione rilevante ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e di giardini grazie all'utilizzo di sostanze organiche che, abitualmente, vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti in discarica e che invece compostate possono essere degli ottimi fertilizzanti naturali. Pertanto chi pratica correttamente il

compostaggio domestico contribuisce a realizzare un doppio obiettivo: risparmio e utilità sia per la collettività (riduzione del quantitativo di rifiuti da conferire in discarica) che personale (utilizzo del compost per le colture del proprio orto/giardino).

L'ultimo rapporto ISPRA sui rifiuti quantifica il FORSU (fattore organico rifiuti solidi urbani) in circa il 41% del totale della massa di rifiuti prodotti.

La corretta gestione dell'umido nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti rappresenta un forte contributo alla risoluzione dei problemi legati alla gestione ottimale dei rifiuti, dalle percentuali riportate nel grafico sottostante si evince l'importanza predominante della frazione organica rispetto alla totalità delle varie tipologie di rifiuti prodotti:



Fonte ISPRA 2017

Per la Regione Sicilia i dati della frazione organica si attestano su una percentuale di 38,9%, ISPRA 2017



Frazione merceologica	Quantită (t)	Percentuale rispetto al totale RD (%)
		And the second s
Frazione organica	141.357,5	38,9
Carta e cartone	93.016,1	25,6
Legno	16.144,5	4,4
Metallo	3,471,9	1,0
Plastica	25.282,1	7,0
RAEE	7.522,3	2,1
Selettiva	311,8	0,1
Tessili	3.739,4	1.0
Vetro	40,424,0	11,1
Ingombranti misti a recupero	15.348.7	4,2
Riffuti da C&D	9.781.3	2,7
Pulizia stradale a recupero	27,4	0,0
Altro RD	7.181,1	2,0
RD totale	363.608,2	100

Dai dati sopra riportati, contestualizzati per la **Città di Modica**, che parte da un dato totale di produzione media di RU negli ultimi tre anni di circa 24.817 ton/anno, si prevede, in termini numerici, una quantità ipotizzata di FORSU di circa 9.654 tonnellate/anno.

In questo contesto il corretto **compostaggio domestico** va a diminuire la mole di rifiuti da conferire in discarica e/o il quantitativo di frazione organica differenziata da conferire presso centri di compostaggio autorizzati, con conseguente diminuzione dei costi sia in termini di conferimento che di trasporto, considerato che gli impianti di discarica o di compostaggio, solitamente ubicati in territorio extra-provinciale, determinano un aggravio dei costi del servizio di Nettezza Urbana e, pertanto, non rappresentano una soluzione sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale.

Infatti i vantaggi che derivano dal compostaggio hanno effetti notevoli sia sul piano economico (si valorizza una risorsa invece di considerarla spazzatura, si riducono i costi di raccolta, trasporto e smaltimento, si possono investire le risorse economiche risparmiate, che non devono essere più spese per la gestione della frazione organica dei rifiuti, per altri fini del Comune), che sul piano sociale/ambientale (si evita il conferimento di rifiuti organici nei cassonetti dell'umido allocati sulle strade riducendo la possibile diffusione di odori sgradevoli o la presenza di rifiuti a terra nelle aree circostanti; migliora

la qualità dell'aria e si rendono più vivibili i quartieri della Città in quanto si riduce l'inquinamento grazie alla minore circolazione dei mezzi addetti alla raccolta e al trasporto della frazione organica, diminuisce la domanda di carburante, di sacchetti e di quant'altro necessario per la raccolta del rifiuto organico, ritornano alla terra tutti quegli elementi naturali necessari per la sua fertilità che altrimenti andrebbero perduti con il conferimento in discarica).

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con l'avvio del nuovo appalto del servizio di raccolta differenziata nel territorio dell'ARO del Comune di Modica tutte le utenze sono obbligate a differenziare tutti i rifiuti prodotti secondo le varie frazioni merceologiche. La frazione organica separata dalle altre frazioni dei rifiuti urbani può essere raccolta dal gestore che effettua il servizio di raccolta urbana dei rifiuti o può essere compostata tramite l'uso di compostiere domestiche.

Le norme contenute in questo regolamento riguardano le modalità di realizzazione e i modi per l'attivazione di un corretto servizio di compostaggio domestico e sono rivolte ai cittadini che intendono attuare il compostaggio mediante l'uso di apposita compostiera domestica fornita dal Comune o reperibile in commercio, come meglio specificato di seguito.

Il presente regolamento è valido per tutti coloro che possiedono una compostiera domestica utilizzata per effettuare, nei modi previsti, la buona pratica del compostaggio domestico.

ART. 2 PRINCIPI E DEFINIZIONI

Il Comune di Modica intende favorire e agevolare, secondo quanto dettato dalla normativa vigente in materia, il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde (esiti di scerbatura e di potatura in quantità minime) purché eseguito con le modalità indicate di seguito dal presente regolamento.

In generale il compostaggio domestico è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti, al riutilizzo familiare dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico è legato al corretto espletamento della raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e, se eseguito in modo corretto, con la frazione organica si può realizzare un compost naturale di ottima qualità da utilizzare come fertilizzante. La diffusione della pratica del compostaggio, tale da coinvolgere un numero importante di utenze, può generare, così, all'interno del comprensorio modicano una generale rivitalizzazione della fertilità dei terreni, oggi più che mai importante per la sostenibilità ambientale in un territorio come quello siciliano in cui il pericolo di desertificazione è ogni giorno più concreto.

Di seguito si riportano alcune definizioni:

- -Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
- -Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico, ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.
- -Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- -Compostaggio domestico: compostaggio del rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzato al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale.
- Compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici

ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

- Compostiera: recipiente adatto a contenere i rifiuti organici da compostare;
- Utenza interessata: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.3 SOGGETTI INTERESSATI E ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Modica che sono inquadrati, ai fini dell'imposta sui rifiuti, come "utenza domestica", che possono praticare il compostaggio domestico se possiedono un giardino o un orto di proprietà o

in concessione, adiacente all'immobile adibito ad abitazione, della superficie di almeno 30 mq, in cui compostare i rifiuti organici provenienti dalla

cucina e/o dalle attività di giardinaggio o orticoltura.

Sarà redatto dall'Ufficio Ecologia del Comune di Modica un apposito "Albo dei Compostatori Domestici" contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee, dopo le verifiche. I dati rilevati che saranno indicati sono: il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio , le volumetrie utilizzate, le verifiche effettuate.

Gli utenti che già prima della redazione dell'Albo dei Compostatori effettuavano il compostaggio domestico tramite la compostiera fornita dal Comune verranno iscritti d'ufficio al detto Albo.

Le utenze iscritte nell'Albo Comunale dei compostatori, che di fatto praticano il compostaggio domestico, sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio, immediatamente, mediante nota scritta indirizzata all'Ufficio Ecologia del Comune, indicando le motivazioni di cessazione e specificando la data di cessazione. In caso di motivazioni valide (es. trasferimento di residenza dell'utente), l'agevolazione fiscale prevista in merito dal regolamento della TARI cesserà dal 1º giorno della prevista in merito dal regolamento della TARI cesserà dal 1º giorno della compostaggio della comune, con la caso di motivazioni della caso della

mese in corso. In tutti gli altri casi di cessazione dell'attività di compostaggio, l'agevolazione suddetta cesserà dal 01 gennaio dell'anno in corso e la differenza della maggiore tassa dovuta sarà recuperata dall'Ufficio Tributi. In caso di mancata comunicazione di cessazione saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento per mancata attuazione della pratica del compostaggio domestico.

Tale albo sarà reso pubblico e periodicamente aggiornato e sarà trasmesso alla SRR ATO 7 Ragusa e all'Assessorato Regionale Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti al fine di segnalare le buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio del Comune di Modica, al fine, da un lato, di ridurre i rifiuti conferiti in impianti e, dall'altro, di riciclare e riutilizzare in loco parte della frazione organica prodotta.

L'Albo Comunale dei Compostatori domestici una volta costituito verrà aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.4 METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E BUONE REGOLE

AUTOCOMPOSTAGGIO


a) composter chiuso


in questo caso possiamo avere :

- La compostiera fai da te: una compostiera altro non è che un contenitore, un cassone adatto ad ospitare i rifiuti in via di decomposizione e trasformazione in compost. Deve quindi risultare sufficientemente ampia, in relazione all'estensione dell'orto e del giardino, permettere una buona aerazione della massa in essa contenuta, offrire una protezione dagli agenti atmosferici, impedire l'accesso ad animali e bambini, essere robusta e durevole.
- Compostiera in legno: compostiera a forma di cubo o parallelepipedo, con gli spigoli costituiti da robusti paletti in legno uniti tra loro dalle assicelle formanti le pareti; il fondo aperto, a diretto contatto con il terreno, e così la parte superiore, che però sarà opportuno proteggere con un

coperchio, come nel caso della compostiera metallica. Una struttura in legno è bella, naturale e difficilmente sfigura in un giardino.

La compostiera può venir costituita con parti in legno inchiodate o avvitate tra loro e risultare, quindi, fissa, oppure, soluzione ottimale, con le assi laterali ospitate in apposite scanalature e perciò rimovibili quando si dovrà estrarre il compost.





- Compostiere commerciali: sono presenti sul mercato diversi modelli di compostiere (o "composter"). La plastica fa da padrone tra i materiali (in particolare quella riciclata), le forme sono in genere cilindriche, esagonali, o quadrate con differenti capacità. Alcune compostiere sono coibentate per trattenere meglio il calore durante la fase di fermentazione, altre sono chiuse sul fondo per evitare la penetrazione di ratti ed altri animali, ma sono provviste di fessure che assicurano il drenaggio e l'ingresso ai lombrichi e agli insetti del terreno.

Quest'ultima soluzione ci trova però piuttosto diffidenti perché se non si opera con estrema attenzione, nonostante il sistema di drenaggio, si possono verificare ristagni idrici sul fondo della compostiera, che danno luogo a fermentazioni anaerobiche e quindi a odori sgradevoli.





In tutte le compostiere in commercio è previsto un coperchio superiore, rimovibile per il riempimento ed il rivoltamento del materiale e un'apertura inferiore per l'estrazione del compost maturo.

Il Comune di Modica ha già da tempo avviato, fin dal 2012, le opportune procedure amministrative per l'avvio della pratica del compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche e, al 31.12.2017, ha distribuito ben oltre i 2/3 delle compostiere già fornite dall'ATO Ragusa Ambiente S.P.A. in liquidazione, stipulando, con le utenze che hanno avanzato apposita istanza, contratti di comodato d'uso gratuito.

Il Comune di Modica intende implementare la pratica di compostaggio domestico interessando quante più utenze domestiche, considerato che il territorio comunale, a prevalente economia agricola, si presta bene alla diffusione di tale pratica e, pertanto, nei limiti della disponibilità, provvederà ancora ad assegnare alle utenze domestiche interessate ed in possesso dei requisiti previsti, stipulando con le stesse contratti di comodato d'uso gratuito, le compostiere domestiche ancora in giacenza oltre quelle che, come da Capitolato, saranno fornite dalla ditta esecutrice dell'appalto del servizio di raccolta differenziata.

Le compostiere utilizzate per il compostaggio domestico devono distare almeno 2 (due) metri da aree o strade pubbliche, a non meno di 2 (due) metri dal confine della proprietà dei confinanti, non devono essere

posizionate in prossimità di porte o finestre di abitazioni limitrofe, e, in generale, devono essere usate tutte le precauzioni del caso, in modo da non arrecare danni e/o molestie olfattive al vicinato.

Il 'compost' ha bisogno di aria, infatti, se in un cumulo compatto non c'è ossigenazione i microrganismi responsabili dei processi biologici di trasformazione della sostanza organica non possono vivere né nutrirsi; è, quindi, indispensabile che il cumulo sia soffice e strutturato, ciò si ottiene con l'aggiunta di materiale grossolano come foglie, paglia e rametti in modo da costituire una trama che sostenga i rifiuti più piccoli ed evitare l'impaccamento del cumulo.

All'interno delle compostiere è consentito l'utilizzo di **lombrichi** per facilitare e velocizzare il processo di maturazione degli scarti vegetali, in quanto la loro presenza assicura un'ottima ossigenazione interna del cumulo ed una migliore qualità del terriccio.

Di seguito si elencano i buoni comportamenti necessari per ottenere un buon compost:

- mescolare bene gli scarti umidi e gli scarti secchi (equilibrio secco – umido): Carbonio e azoto. Il giusto equilibrio fra questi due elementi favorisce una decomposizione rapida. Contengono un'alta percentuale di azoto: scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio: foglie, carta, trucioli e pezzetti di legno.

L'equilibrio ideale si ottiene con una miscela composta da 2/3 di rifiuti azotati e da 1/3 di rifiuti ricchi di carbonio.

L'utilizzo di strutturante è fondamentale nel processo di compostaggio per garantire l'ossigenazione del sistema e l'apporto di carbonio alla massa sottoposta a

trattamento biologico aerobico, nel compostaggio domestico, lo strutturante è costituito semplicemente da sfalci d'erba, rametti e cortecce.

- Sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la

decomposizione dei rifiuti), con le forbici o con i biotrituratori;


- Mantenere porosa la massa con l'utilizzo di materiali secchi (rametti, cippato, foglie, cartoni) e aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli (almeno una volta al mese in inverno e una volta ogni due settimane in estate) all'interno della massa in decomposizione, così da favorire lo sviluppo della flora microbica aerobica ed evitare la formazione di cattivi odori e il proliferare di animali indesiderati;
- **Utilizzare** compostiere che garantiscano sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili).

Nella foto i lombrichi a lavoro si nutrono di scarti vegetali per produrre un utilissimo compost, chiamato in questo caso vermicomposta.

- mantenere la giusta umidità della massa in decomposizione (nel periodo estivo è bene aggiungere acqua). Se il cumulo è poco umido la decomposizione microbica rallenta notevolmente, viceversa se è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza. Una semplice prova per verificare il grado ottimale di umidità del compost è quella "del pugno": stringendo un pugno di compost, se questo gocciola allora è troppo umido, se invece risulta molto secco e disaggregato allora bisogna aggiungere acqua.
- **Temperatur**a: normalmente nel centro del cumulo oscilla tra i 45° e i 60°, ottimale perché i bioriduttori possano lavorare. Nelle compostiere commerciali le finestre di aerazione del coperchio servono alla regolazione: andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, e aperte in primavera, estate e autunno;
- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne bene il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).

È consigliabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo.

Talvolta è consigliato l'utilizzo di **attivatori** per compostaggio, **microrganismi** deputati alla trasformazione dei rifiuti organici in terriccio fertile, per migliorare e accelerare il processo di formazione del terriccio. Se la compostiera è ben gestita e l'aggiunta di rifiuti organici equilibrata, non sarà necessario l'utilizzo di attivatori.



ART.5 MATERIALI DA AVVIARE A COMPOSTAGGIO E MATERIALI DA EVITARE

Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecchiature di compostaggio:

- Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili compostabili:
- ✓ scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità:scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi e cialde di caffè, filtri di thè, gusci di uovo, tappi in sughero naturale, bucce di frutta, semi e noccioli, tovaglioli di carta sporchi (scottex, fazzoletti di carta), pane, lettiere naturali e biodegradabili, residui vegetali in genere;
- ✓ rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (sfalci d'erba, foglie

rametti, piccole potature fiori recisi);

Nelle compostiere sono, inoltre, ammessi, come materiale strutturante che non devono superare il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura, i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, piccoli pezzi di imballaggi in legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di thè e cenere sono materiali compostabili, da inserire però in modica quantità in quanto possono inibire l'azione dei lombrichi indispensabili allo svolgimento del processo del compostaggio, pertanto occorre limitarne l'impiego e distribuirli uniformemente nel composto.

Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenti inchiostro e non è consentito conferire qualunque scarto non riconducibile a materiale organico biodegradabile.

E' vietato il compostaggio dei seguenti materiali che vanno conferiti al servizio di Nettezza Urbana:

- Legno verniciato;
- Olio di frittura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti e sostanze contenenti acidi;
- Sostanze contaminate e potenzialmente dannose per l'ambiente;
- Rifiuti organici non compostabili come ossa di discrete dimensioni, valve di frutti di mare, resti abbondanti di pesci.

È fondamentale, per evitare il proliferare di cattivi odori, aver cura di ossigenare la massa in lavorazione, anche tramite l'introduzione di lombrichi o ventole elettriche (qualora dovesse essere necessario).

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto apporto tra la componente fibrosa che contiene carbonio e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, per esempio per troppa ramaglia o segatura di legno, il processo

stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando, invece, la seconda è prevalente si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

ART.6 MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico dovrà essere svolto secondo le indicazioni indicate nel presente regolamento e l'utenza può aderire all'iniziativa compilando e sottoscrivendo l'apposita domanda, in triplice copia, di cui all'allegato 1) del presente Regolamento. L'istanza va compilata e presentata dal contribuente intestatario della TARI

L'istanza, al fine di fruire dell'agevolazione fiscale prevista dal Regolamento TARI, dovrà essere presentata entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare il compostaggio.

Per potersi dotare di compostiera domestica l'utente deve possedere almeno 30 mq di terreno (orto/giardino) annesso all'unità abitativa. Se l'unità abitativa in questione dovesse essere priva di terreno proprio l'utente può effettuare il compostaggio su un terreno confinante ma è necessario dimostrare la piena disponibilità dell'area confinante, fornendo la documentazione che ne attesti l'affitto o il comodato d'uso o, in alternativa, una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità alla cessione dell'area, che dovrà essere sottoposta a verifica degli organi preposti, da allegare al modulo di richiesta di adesione al compostaggio domestico. L'ufficio competente al momento del rilascio delle compostiere domestiche in disponibilità del Comune provvederà alla stipula di apposito contratto di comodato d'uso gratuito. La compostiera consegnata rimane in dotazione all'abitazione indicata nell'istanza di richiesta e in nessun caso può essere trasferita on il cambiamento del domicilio del richiedente. In caso di cambiamento di domicilio o di vendita dell'immobile l'utente deve inoltrare apposita comunicazione all'Ufficio competente che provvede alla consegna della compostiera e alla stipula del relativo contratto di cui all'allegato 2).

ART. 7 IMPIEGO DEL COMPOST

Il compost prodotto è utilizzato nei terreni a propria disposizione. L'utilizzo in loco è molto importante in quanto si rispetta il principio di prossimità, evitando inutili spostamenti di mezzi per la raccolta o distribuzione.

Il compost semigrezzo (4-6 mesi) che non è completamente maturo, contiene una grande quantità di elementi nutritivi e apporta al suolo molti organismi viventi. E' indicato per concimare tutti gli alberi e gli arbusti da frutto e gli ortaggi con forti esigenze nutritive, come cavoli, pomodori, porri, patate, sedano etc.

Il compost maturo (8-12 mesi) è un terriccio nero, soffice, molto ricco di acidi umici e utile soprattutto per migliorare la struttura del terreno; può essere utilizzato anche per la preparazione di terricci per le semine e per le piante in vaso, per la concimazione degli ortaggi come piselli, fagioli, carote, cipolle e insalate.

E' consigliabile distribuire circa 5-6 Kg di compost per mq ogni anno, che corrisponde circa a tre palate colme di compost per metro quadrato. Sia il compost semigrezzo che quello maturo non vanno mai interrati profondamente, ma solo superficialmente, nei primi 5-10 cm del suolo.

ART.8 RIDUZIONE PERCENTUALE SULLA TASSA RIFIUTI E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

Gli utenti che di fatto conducono in maniera continuativa e correttamente l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione sulla TARI, il cui importo viene determinato, annualmente, nella misura percentuale che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali e indicata nel Regolamento Comunale della TARI.

Il competente ufficio comunale avrà cura di comunicare all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti sottoscrittori contenente i nominativi e tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione dello sgravio fissato. Lo sgravio sarà sempre riportato sulla bolletta della tassa rifiuti.

Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Il compost prodotto è destinato all'autoconsumo e, quindi, all'utente in possesso della compostiera domestica.

E' fatto divieto assoluto di conferire i rifiuti organici al servizio di raccolta ordinario effettuato dalla ditta affidataria del servizio di raccolta differenziata, ad eccezione delle tipologie di rifiuti non compostabili indicati all'art 5.

Il beneficio dello sgravio decorrerà a partire dall'anno successivo a quello della firma del contratto e della consegna della compostiera, a seguito presentazione della domanda di adesione al compostaggio domestico.

Lo sgravio sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno.

Verranno effettuate le verifiche necessarie da parte del personale appositamente incaricato dal Comune per accertare l'attività di compostaggio effettivamente svolta. Il richiedente, pertanto, è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale qualificato appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Nel caso in cui durante la fase di controllo/verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente o l'utilizzo in maniera non continuativo o errato, se la compostiera è stata consegnata dal Comune, ne verrà revocata la concessione in comodato d'uso gratuito e la compostiera dovrà essere riconsegnata presso le strutture comunali, resta inteso che in tal caso l'utente non avrà diritto allo sgravio sulla tassa rifiuti e verranno recuperate le somme relative a tutti gli sgravi già concessi e comminate le sanzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

L'elenco delle utenze che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Ditta che gestisce il servizio di Nettezza Urbana ai fini di verificare che l'assegnatario della compostiera domestica non conferisca al servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti organici compostabili con eccezione dei rifiuti non compostabili di cui al precedente art. 5.

Non avrà diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria nel versamento della TARI per l'anno in cui l'agevolazione fa riferimento.

ART. 9 CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI UTILIZZATI NEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico mediante l'impiego di composter, a tal fine tali . quantitativi saranno computati, come prescritto, fra l'altro, dall'Assessorato Regionale Dipartimento Acque e Rifiuti ai Comuni, secondo il Decreto del 26 maggio 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. Serie generale n. 146 del 24.06.2016) con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, comma 3 – quater del D.Lgs. 152/2006, sono state emanate le: "linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati". I volumi dei composter raccolti potranno essere inseriti nell'Albo comunale dei compostatori.

ART. 10 SANZIONI

In caso di accertate violazioni delle norme del presente regolamento si procederà alla revoca dei benefici fiscali e al recupero delle somme non versate nonché all'applicazione della sanzione nella misura del 30% sulle maggiori somme dovute per la TARI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento saranno oggetto di accertamento da parte della Polizia Locale o da parte della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.13 della Legge 689 /1981 e ss.mm.ii.

ART.11 ALTRE DISPOSIZIONI

L'utenza richiedente è tenuta ad effettuare correttamente anche la raccolta differenziata delle altre tipologie di rifiuti: imballaggi in carta e cartone, imballaggi in vetro e imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, ecc, riducendo al minimo la frazione residuale non riciclabile detto secco

indifferenziato. Il compost prodotto non può essere smaltito con altre frazioni, ma deve essere utilizzato in loco per fini agronomici.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. N° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e alle relative norme tecniche di attuazione nonché alla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza.

ART.12 APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, composto di n.12 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Modica.

Le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali antecedenti.

L'entrata in vigore di nuove Leggi Statali e Regionali in materia comporta l'adeguamento automatico del presente testo senza che ciò costituisca variante al Regolamento stesso.



ALLEGATO. 1 ISTANZA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA

l sottoscritt			, nat a
			e residente
a			· ——
n, codice		reca	
di (1)			
dell'immobile sito in (2)			
sub, ad uso (
	DICHIAR	A	
TI	RAMITE <u>AUTOCERT</u>	TIFICAZIONE	
ai sen	si del DPR nº 445 del 2	8.12.2000 - art 46,	
ai fini dell'assegnazione di i	ina comnostiera dome	stica a servizio della n	ranria ahitaziona
per la raccolta dei rifiuti			
,	B	toelden der compostag	gio domestico
a) aha il mualaa familiana à samu			
a) che il nucleo familiare è comp			
b) di avere la disponibilità di ur		per un totale di mq.	di estensione
ubicato presso la predetta abitazi	ione;		
c) che detto immobile è iscritto	nei ruoli per il pagamen	nto della tassa smaltiment	o rifiuti a nome di
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
d) di essere in regola con il paga	mento della tassa sui rifiu	ti solidi urbani (TARI);	
e) di impegnarsi ad utilizzare la	compostiera nel rispetto	di tutte le norme e prescri	zioni contenute nel
"Disciplinare per il compostagg	io domestico" e nello sch	ema dell'atto di comodato	sotto riportato e di
accettarli senza condizioni, eccez	zioni, limitazioni e/o riser	ve.	
Dichiara, di essere informat	ai sensi dell'articolo 13 d	lel D. Lgs. 30 giugno 200	3, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattat.	i, anche con strumenti inf	ormatici, esclusivamente p	per il procedimento
per il quale viene resa la presente	e dichiarazione.		
Si allegano alla presente:			$(\gamma_{ij}, \gamma_{ij}) \in \mathcal{N}_{ij}$

✓ fotocopia documento di identità;

Modica, li	•	
		Il richiedente
		
		. And the second
	,	
		·
		AND

Note:

- 1) indicare se trattasi di "proprietario" o "affittuario" e, in quest'ultimo caso, specificare il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente (art. 11 del disciplinare)
- 2) indicare l'esatta ubicazione (indirizzo completo di toponimo e numero civico ove presente ovvero specificare "snc" senza numero civico) comprensiva di dati catastali (foglio, particella, sub);
- 3) specificare se l'immobile e ad uso "annuale" ovvero "stagionale";
- 4) indicare se trattasi di "orto" o "giardino";
- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
- La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto titolare dell'utenza a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti.

INFORMATIVA

- Il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto si informa che:
- a) i dati forniti saranno trattati tramite supporti informatici o cartacei per le seguenti finalità: espletamento di obblighi previsti per legge e di crogazione del servizio in oggetto, archiviazione di dati storici, comunicazione alla cittadinanza, rendicontazione all'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione;
- b) si ha diritto ad ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento la rettifica dei dati o la loro cancellazione (per maggiori dettagli si veda l'articolo 7 del D.Lgs n.196/2003);
- c) il titolare del trattamento è: Comune di Modica IX Settore, Centro direzionale zona artigianale Contrada Michelica, 97015 Modica (Rg).

ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONTRATTO

LETTE CONFERMATE E SOTTOSCRITTE LE DICHIARAZIONI SOPRA RIPORTATE STIPULA

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA A SERVIZIO DELLA PROPRIA ABITAZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI ATTRAVERSO LA TECNICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

N	RAP.						
L'anno	, nel giorno _	del mese di	, tra:				
	nata/o a	il	_ Responsabile	P.O. del IX	C Settore de	l Comu	ne di
Modica, mui	nito di C.F. 00175	5500883, che qui inter	viene in nome	e per conto	dello stesso	Comui	ne, di
seguito indic	ato come "Como	lante":					
- il/la	Sig./Sig.ra		, , ,		_, nato/	'a a	_
		il		e reside	nte a M	lodica,	Via
			n		munita/o	di	C.F.
		, di s	eguito indicato	/a.come "Co	omodatario'	•	
Si premette o	che:						
compostaggi Con determi l'avviso publ comodato.	io domestico" pred nazione n. 981 d blico per l'assegna	tto n. 27 del 27 feb disposto dall'ATO Rag el 30 marzo 2012 il I azione delle composti	gusa Ambiente. Dirigente del E ere, il modello	X Settore pi di domanda	ro-tempore a e lo schem	ha appr	ovato tto di
"Disciplinar	e per il compost	entazione (il modello aggio domestico") sc ll'ATO Ragusa Ambie	ono stati pubbl	licati sul sit	to internet	del Cor	nune,
stato ripubbl	licato sul sito int onibili ai fini dell	spicuo numero di com ernet del Comune l'av a sottoscrizione dell'a	vviso pubblico	per l'attribu	uzione delle	compo	stiere

Tutto ciò premesso fa parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto

Articolo 1 – Oggetto

- 1. Il Comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario una compostiera domestica della capacità di 300 lt, base inferiore cm. 77 x 77, coperchio cm. 50 x 50, altezza cm. 85, peso kg. 12, di colore verde, completa di bio-pattumiera con coperchio.

Articolo 2 - Durata

- 1. La durata del presente contratto è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenza a compimento del periodo e potrà essere rinnovato, mediante ulteriore atto scritto, per ulteriori anni 3.
- 2. Qualora il Comodatario intenda rinunciare all'assegnazione della compostiera e/o non ritenga di poter assolvere agli obblighi di cui al presente contratto di comodato ne darà immediata comunicazione scritta all'Ufficio Igiene Urbana del IX Settore "Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana" restituendo entro 15 giorni la compostiera assegnata, con le modalità che saranno in tale occasione concordate con il suddetto Ufficio.

Articolo 3 – Consegna della compostiera

- 1. Alla sottoscrizione del presente contratto, il Comodante consegna la compostiera e la bio-pattumiera al Comodatario che le prende in consegna in uno al manuale tecnico.
- 2. Il Comodatario dichiara di avere visionato la compostiera e la bio-pattumiera e riconosce l'idoneità delle stesse all'uso determinato dalle parti.
- 3. Il Comodatario si impegna a riconsegnare la compostiera nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Articolo 4 - Obblighi del Comodatario

- 1. Le spese ordinarie sostenute per il godimento del bene, sono a carico esclusivo del Comodatario.
- 2. Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene.
- 3. Il Comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di rifiuti, di percolato, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.
- 4. La pulizia ed il mantenimento delle condizioni igieniche della compostiera sono a carico del Comodatario.
- 5. Il Comodatario si impegna a:

- a) custodire il bene in luogo sicuro ed a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia":
- b) utilizzare la compostiera ed impiegare il compost prodotto;
- c) collaborare alle azioni di monitoraggio sul corretto utilizzo della compostiera domestica condotte dall'Ufficio Igiene Urbana del IX Settore o compilando l'apposita modulistica che gli verrà consegnata e che lo stesso dovrà restituire debitamente compilata all'Ufficio Igiene Urbana o in alternativa comunicandolo alla sezione dedicata del sito internet del comune dedicato.
- d) garantire l'eventuale accesso per ispezionare la compostiera per le eventuali verifiche a campione sullo stato di utilizzo della stessa;
- e) posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà;
- f) seguire le linee guida per la produzione del compost che verranno distribuite con la compostiera;
- g) non diffondere cattivi odori e evitare la proliferazione di insetti;
- h) rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini e/o vicini;
- i) a restituire la compostiera, qualora venga accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa da parte dello stesso;
- l) a comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano successivamente impedire l'uso della compostiera.
- 6. È espressamente vietato al Comodatario, pena la revoca dell'affidamento:
- a) servirsi del bene per un uso diverso da quello determinato dalle parti;
- b) modificare il bene in qualsiasi delle sue parti.
- 7. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante rispetto al mancato rispetto dei divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario, il quale rimane comunque impegnato a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. I costi per il ripristino del bene sono a carico del Comodatario.
- 8. La violazione dei divieti di cui sopra, segnalata per iscritto e per mancato adeguamento da parte del Comodatario, comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l'immediato rilascio del bene, oltre al risarcimento del danno.
- 9. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, previo accertamento del competente Ufficio Comunale, sarà posto a carico del Comodatario il pagamento di € 200.00 (duecento/00) a parziale rimborso del costo della compostiera oltre ai costi per lo smaltimento del rottame.

Articolo 5

- 1. Il Comodatario garantisce il Comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o da parte dei fruitori del bene e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene in oggetto.
- 2. È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare il bene, previo congruo preavviso.

Articolo 6

- 1. Tutte le clausole di cui agli articoli che precedono, rese note ed approvate anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.
- 2. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
- 3. Il presente atto è redatto nella forma di scrittura privatá non autenticata da sottoporre a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (parte II della tariffa, articolo 1, lettera b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 7 - Foro competente

1. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è c	ompetente il Foro di Ragusa.
2. Il Comodatario elegge domicilio presso	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Modica, lì	
COMODANTE	COMODATARIO

ALLEGATO. 3 ISTANZA AVVIO AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

lsottoscritt	, nat a
<u>i</u> 1	e residente
	recapiti telefonici
 -	
dell'immobile sito in (2)	, fgl p.lla
sub, ad uso (3)	, utenza n,
DICHIAR TRAMITE AUTOCERT	TIFICAZIONE
ai sensi del DPR nº 445 del 2	28.12.2000 - art 46,
l'avvio del compostaggio domestico per la racco	
servizio della propria	a abitazione
a) che il nucleo familiare è composto da n persone	;;
b) di avere la disponibilità di un (4)ubicato presso la predetta abitazione;	_ per un totale di mq di estensione
c) che detto immobile è iscritto nei ruoli per il pagame	ento della tassa smaltimento rifiuti a nome di
d) di essere in regola con il pagamento della tassa sui rific	uti solidi urbani (TARI);
e) di impegnarsi ad utilizzare la compostiera nel rispetto "Disciplinare per il compostaggio domestico" e nello sel accettarli senza condizioni, eccezioni, limitazioni e/o rise	nema dell'atto di comodato sotto riportato e di
Dichiara, di essere informat, ai sensi dell'articolo 13 personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in per il quale viene resa la presente dichiarazione.	
Si allegano alla presente:	
√ fotocopia documento di identità;	
✓ fotocopia dell'ultimo versamento della tassa sui r Modica, lì	ifiuti solidi urbani (TARI). Il richiedente